

Condizioni generali (CG)

Protezione giuridica immobili

EDIZIONE 09.2021

A | PROTEZIONE GIURIDICA PER IMMOBILI OCCUPATI DA UNA PERSONA ASSICURATA

A 1	PERSONE ASSICURATE	3
A 2	QUALITÀ ASSICURATE	3
A 3	RISCHI ASSICURATI	3

B | PROTEZIONE GIURIDICA PER IMMOBILI NON OCCUPATI DA UNA PERSONA ASSICURATA, LOCATI O AFFITTATI

B 1	PERSONE ASSICURATE	4
B 2	QUALITÀ ASSICURATE	4
B 3	RISCHI ASSICURATI	4

C | PROTEZIONE GIURIDICA PER TERRENI NON EDIFICATI

C 1	PERSONE ASSICURATE	6
C 2	QUALITÀ ASSICURATE	6
C 3	RISCHI ASSICURATI	6

D | DISPOSIZIONI COMUNI

D 1	RISCHI NON ASSICURATI	7
D 2	PRESTAZIONI ASSICURATE	7
D 3	PRESTAZIONI NON ASSICURATE	8
D 4	RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
D 5	DURATA DEL CONTRATTO, VALIDITÀ NEL TEMPO E TERMINE DI CARENZA	8
D 6	VALIDITÀ TERRITORIALE	8
D 7	COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO	8
D 8	LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO	9
D 9	PROCEDURA IN CASO DI DIVERGENZA D'OPINIONI E COME COMPORTARSI NELLE PRATICHE SENZA PROBABILITÀ DI SUCCESSO	9
D 10	RESCISSIONE IN CASO DI SINISTRO	9
D 11	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PREMI	9
D 12	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO, CAMBIAMENTI DI DOMICILIO O D'INDIRIZZO	9
D 13	COMUNICAZIONI	10
D 14	DIRITTO APPLICABILE	10
D 15	FORO COMPETENTE	10

La protezione giuridica per proprietari di immobili è modulare. I seguenti moduli possono essere scelti: la protezione giuridica per immobili occupati da una persona assicurata, la protezione giuridica per immobili non occupati da una persona assicurata, locati o affittati e la protezione giuridica per terreni non edificati.

I moduli assicurati sono menzionati nella polizza.

A | PROTEZIONE GIURIDICA PER IMMOBILI OCCUPATI DA UNA PERSONA ASSICURATA

A 1 PERSONE ASSICURATE

- a) Il contraente.
- b) Le persone che vivono in comunione domestica con il contraente.
- c) I dipendenti, assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli immobili, unicamente per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio prestato.

Ulteriori proprietari in comune, comproprietari e proprietari per piani degli immobili non sono assicurati.

A 2 QUALITÀ ASSICURATE

Come proprietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie di immobili occupati da una persona assicurata, all'indirizzo del domicilio del contraente o agli indirizzi menzionati nella polizza (inclusi i garage, posti di parcheggio, altri locali e depositi per uso privato).

A 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
a) Diritto contrattuale Le controversie contrattuali con gli artigiani, i fornitori di servizi, i fornitori in merito a un contratto d'appalto, di mandato ed ulteriori contratti del diritto delle obbligazioni per i lavori di mantenimento o rinnovamento degli immobili, non sottoposti ad autorizzazione di costruzione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
b) Diritto dei contratti di costruzione Le controversie contrattuali con gli artigiani, i fornitori di servizi, i fornitori in merito a un contratto d'appalto, di mandato ed ulteriori contratti del diritto delle obbligazioni per i lavori di ingrandimento o rinnovamento degli immobili, sottoposti ad autorizzazione di costruzione, di un importo massimo totale di CHF 200'000.- per l'insieme dei lavori.	CH/FL	CHF 150'000.-	90 giorni
c) Diritto di locazione Le controversie contrattuali con i conduttori e gli affittuari in merito a un contratto di locazione o d'affitto.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
d) Diritto della proprietà per piani Le controversie contrattuali con altri comproprietari in merito agli oneri e spese comuni di cui al contratto della proprietà per piani, nonché per la delimitazione di piano e le quote di valore.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
e) Diritto del lavoro Le controversie contrattuali con i dipendenti assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli immobili in merito a un contratto di lavoro.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
f) Diritto della proprietà fondiaria Le controversie in merito all'estensione ed i confini degli immobili.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
g) Diritto di vicinato Le controversie in merito alle immissioni o emissioni, in merito alle distanze ed altezza delle piante, in merito ai confini e recinzioni divisorie tra beni fondiari.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
h) Servitù ed oneri fondiari Le controversie in merito alle servitù ed oneri fondiari iscritti a registro fondiario, nonché in merito al diritto di passaggio necessario.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
i) Opposizioni alle costruzioni dei vicini Le opposizioni alle domande d'autorizzazione di costruzione dei vicini.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
j) Opposizioni dei vicini Le opposizioni di un vicino ad una domanda d'autorizzazione di costruzione dell'assicurato, per lavori di ingrandimento o rinnovo degli immobili di un importo massimo totale di CHF 200'000.- per l'insieme dei lavori.	CH/FL	CHF 150'000.-	90 giorni
k) Diritto sulle espropriazioni Le controversie a seguito di un'espropriazione o di una restrizione della proprietà equivalente ad un'espropriazione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
l) Diritto delle assicurazioni Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
m) Diritto della responsabilità civile extracontrattuale Le controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
n) Aiuto alle vittime Le controversie con le autorità in merito alle richieste d'indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
o) Diritto penale e sanzioni di diritto amministrativo I procedimenti penali e amministrativi a causa di infrazioni per negligenza. I procedimenti penali o amministrativi a causa di infrazioni presunte intenzionali quando l'assicurato è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia).	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
p) Informazioni giuridiche Le informazioni giuridiche telefoniche date dalla CAP ²⁾ .	CH/FL	nessuna	nessuno

¹⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

²⁾ Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.

B | PROTEZIONE GIURIDICA PER IMMOBILI NON OCCUPATI DA UNA PERSONA ASSICURATA, LOCATI O AFFITTATI

B 1 PERSONE ASSICURATE

- a) Il contraente.
- b) Le persone che vivono in comunione domestica con il contraente.
- c) Le imprese che sono assicurate con il contraente, se sono menzionate nella polizza.
- d) Ulteriori proprietari in comune che formano una comunità secondo le disposizioni di legge.
- e) I dipendenti, assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli immobili, unicamente per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio prestato.

Ulteriori proprietari in comune, comproprietari e proprietari per piani degli immobili non sono assicurati.

B 2 QUALITÀ ASSICURATE

Come proprietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie di immobili agli indirizzi menzionati nella polizza (inclusi i garage, posti di parcheggio, altri locali e depositi per uso privato).

Le persone assicurate sono assicurate come locatore/affittuario, solo se il numero delle unità locate/affittate è menzionato nella polizza.

B 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
a) Diritto contrattuale Le controversie contrattuali con gli artigiani, i fornitori di servizi, i fornitori in merito a un contratto d'appalto, di mandato ed ulteriori contratti del diritto delle obbligazioni per i lavori di mantenimento o rinnovamento degli immobili, non sottoposti ad autorizzazione di costruzione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
b) Diritto dei contratti di costruzione Le controversie contrattuali con gli artigiani, i fornitori di servizi, i fornitori in merito a un contratto d'appalto, di mandato ed ulteriori contratti del diritto delle obbligazioni per i lavori di ingrandimento o rinnovamento degli immobili, sottoposti ad autorizzazione di costruzione, di un importo massimo totale di CHF 200'000.- per l'insieme dei lavori.	CH/FL	CHF 150'000.-	90 giorni
c) Diritto di locazione Le controversie contrattuali con i conduttori e gli affittuari in merito a un contratto di locazione o d'affitto.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
d) Diritto della proprietà per piani Le controversie contrattuali con altri comproprietari in merito agli oneri e spese comuni di cui al contratto della proprietà per piani, nonché per la delimitazione di piano e le quote di valore.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
e) Diritto del lavoro Le controversie contrattuali con i dipendenti, assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli immobili in merito a un contratto di lavoro.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
f) Diritto della proprietà fondiaria Le controversie in merito all'estensione ed i confini degli immobili.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
g) Diritto di vicinato Le controversie in merito alle immissioni o emissioni, in merito alle distanze ed altezza delle piante, in merito ai confini e recinzioni divisorie tra beni fondiari.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
h) Servitù ed oneri fondiari Le controversie in merito alle servitù ed oneri fondiari iscritti a registro fondiario, nonché in merito al diritto di passaggio necessario.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
i) Opposizioni alle costruzioni dei vicini Le opposizioni alle domande d'autorizzazione di costruzione dei vicini.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
j) Opposizioni dei vicini Le opposizioni di un vicino ad una domanda d'autorizzazione di costruzione dell'assicurato, per lavori di ingrandimento o rinnovo degli immobili di un importo massimo totale di CHF 200'000.- per l'insieme dei lavori.	CH/FL	CHF 150'000.-	90 giorni
k) Diritto sulle espropriazioni Le controversie a seguito di un'espropriazione o di una restrizione della proprietà equivalente ad un'espropriazione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
l) Diritto delle assicurazioni Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
m) Diritto della responsabilità civile extracontrattuale Le controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
n) Aiuto alle vittime Le controversie con le autorità in merito alle richieste d'indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
o) Diritto penale e sanzioni di diritto amministrativo I procedimenti penali e amministrativi a causa di infrazioni per negligenza. I procedimenti penali o amministrativi a causa di infrazioni presunte intenzionali quando l'assicurato è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia).	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
p) Informazioni giuridiche Le informazioni giuridiche telefoniche date dalla CAP ²⁾ .	CH/FL	nessuna	nessuno

¹⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

²⁾ Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.

C | PROTEZIONE GIURIDICA PER TERRENI NON EDIFICATI

C 1 PERSONE ASSICURATE

- a) Il contraente.
- b) Le persone che vivono in comunione domestica con il contraente.
- c) Le imprese che sono assicurate con il contraente, se sono menzionate nella polizza.
- d) Ulteriori proprietari in comune che formano una comunità secondo le disposizioni di legge.
- e) I dipendenti, assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli terreni, unicamente per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio prestato.

Ulteriori proprietari in comune, comproprietari e proprietari per piani degli terreni non sono assicurati.

C 2 QUALITÀ ASSICURATE

Come proprietario, comproprietario, proprietario per piani o beneficiario del diritto di superficie di immobili, agli indirizzi menzionati nella polizza.

Le persone assicurate sono assicurate come locatore/affittuario, solo se il numero delle unità locati/affittati è menzionato nella polizza.

C 3 RISCHI ASSICURATI

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
a) Diritto contrattuale Le controversie contrattuali con gli artigiani, i fornitori di servizi, i fornitori in merito a un contratto d'appalto, di mandato ed ulteriori contratti del diritto delle obbligazioni per i lavori di mantenimento dei terreni, non sottoposti ad autorizzazione di costruzione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
b) Diritto di locazione Le controversie contrattuali con i conduttori e gli affittuari in merito a un contratto di locazione o d'affitto.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
c) Diritto della proprietà per piani Le controversie contrattuali con altri comproprietari in merito agli oneri e spese comuni di cui al contratto della proprietà per piani, nonché per la delimitazione di piano e le quote di valore.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
d) Diritto del lavoro Le controversie contrattuali con i dipendenti, assunti per la cura, manutenzione o amministrazione degli terreni in merito a un contratto di lavoro.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
e) Diritto della proprietà fondiaria Le controversie in merito all'estensione ed i confini dei terreni.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
f) Diritto di vicinato Le controversie in merito alle immissioni o emissioni, in merito alle distanze ed altezza delle piante, in merito ai confini e recinzioni divisorie tra beni fondiari.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
g) Servitù ed oneri fondiari Le controversie in merito alle servitù ed oneri fondiari iscritti a registro fondiario, nonché in merito al diritto di passaggio necessario.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
h) Opposizioni alle costruzioni dei vicini Le opposizioni alle domande d'autorizzazione di costruzione dei vicini.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
i) Diritto sulle espropriazioni Le controversie a seguito di un'espropriazione o di una restrizione della proprietà equivalente ad un'espropriazione.	CH/FL	CHF 600'000.-	90 giorni
j) Diritto delle assicurazioni Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
k) Diritto della responsabilità civile extracontrattuale Le controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno

	Validità territoriale	Somma assicurata	Termine di carenza ¹⁾
l) Aiuto alle vittime Le controversie con le autorità in merito alle richieste d'indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati.	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
m) Diritto penale e sanzioni di diritto amministrativo I procedimenti penali e amministrativi a causa di infrazioni per negligenza. I procedimenti penali o amministrativi a causa di infrazioni presunte intenzionali quando l'assicurato è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia).	CH/FL	CHF 600'000.-	nessuno
n) Informazioni giuridiche Le informazioni giuridiche telefoniche date dalla CAP ²⁾ .	CH/FL	nessuna	nessuno

¹⁾ Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

²⁾ Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.

D | DISPOSIZIONI COMUNI

D 1 RISCHI NON ASSICURATI

- a) I rischi non assicurati espressivamente.
- b) Le controversie in rapporto all'esercizio di un mandato (ad esempio d'amministratore) o relative alla qualità di associato di una ditta.
- c) Le controversie in relazione qualsiasi con la costruzione d'immobili.
- d) Le controversie in relazione qualsiasi con l'ingrandimento o la trasformazione d'immobili quando l'importo totale dei lavori supera CHF 200'000.- e la legge esige un'autorizzazione di costruzione.
- e) Le controversie in relazione qualsiasi con l'acquisto o la vendita di immobili.
- f) Le controversie in relazione qualsiasi con la realizzazione forzata di immobili.
- g) Le opposizioni o ricorsi contro la pianificazione del territorio, o un piano d'utilizzo, o raggruppamento terreni.
- h) Le controversie in relazione con il piazzamento o la gestione di fondi, con i titoli di credito (carte valori) e con affari di natura speculativa.
- i) L'incasso di crediti.
- j) Le controversie in relazione con crediti ceduti all'assicurato o con debiti assunti dall'assicurato.
- k) Le controversie in relazione al diritto delle società e delle fondazioni così come le controversie in relazione ai contratti di società semplice.
- l) Le controversie tra comproprietari, proprietari in comune, azionisti, soci di una cooperativa (ad eccezione di controversie contrattuali con altri proprietari per piani).
- m) Le controversie in relazione con la proprietà intellettuale (come il diritto dei brevetti, il diritto d'autore, il diritto di design, il diritto dei marchi d'impresa).
- n) La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuale formulate da terzi.
- o) Quando l'assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica.
- p) Le controversie e le procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o ad affari doganali.
- q) Le controversie e le procedure a seguito di guerre, sommosse, scioperi o serrate.
- r) Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti.
- s) Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza (ad eccezione di controversie con i dipendenti).
- t) Quando l'assicurato vuole agire contro la CAP o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

D 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate nei rischi assicurati salvo diversamente previsto in quest'articolo:

- a) Il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite la CAP.
- b) La presa a carico dei seguenti costi:
 - spese di perizie ordinate da un tribunale
 - spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a chiarire un elemento del contenzioso
 - spese di giustizia
 - spese ed emolumenti figuranti sui decreti d'accusa, decreti di multa e misure amministrative dell'Ufficio della circolazione fino a CHF 6'000.- al massimo
 - spese di mediazione
 - ripetibili poste a carico dell'assicurato
 - onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario
 - spese del precetto esecutivo, della procedura di rigetto,

dell'esecuzione del pignoramento e della cominatoria di fallimento

- spese di viaggio per partecipare ad udienze presso tribunali esteri fino a CHF 6'000.- al massimo
- spese di traduzioni in caso di controversie all'estero fino a CHF 6'000.- al massimo
- cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione preventiva.

La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite. Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

Qualora più persone assicurate siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

D 3 PRESTAZIONI NON ASSICURATE

- Spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
- Spese e costi d'esecuzione forzata con eccezione delle spese del precetto esecutivo, della procedura di rigetto, dell'esecuzione del pignoramento e della cominatoria di fallimento.
- Spese e onorari notarili.
- Il risarcimento dei danni, gli onorari di avvocati e le spese di cui un terzo o un'assicurazione rispondono o sono debitorici.

Le prestazioni fornite dalla CAP in favore di una persona assicurata per le quali un terzo, in qualsiasi veste, è responsabile o obbligato, così come le cauzioni a seguito di eventi accidentali, sono prestati consentiti liberamente che la persona assicurata deve rimborsare o che la CAP può compensare.

D 4 RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di colpa grave, la CAP rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni salvo in caso di guida in stato d'ebrietà o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

D 5 DURATA DEL CONTRATTO, VALIDITÀ NEL TEMPO E TERMINE DI CARENZA

Il contratto d'assicurazione entra in vigore al più presto il giorno dopo la sottoscrizione della proposta assicurativa o al più tardi alla data convenuta.

La scadenza del contratto assicurativo è fissata nella polizza d'assicurazione. Se il contratto non è rescisso almeno tre mesi prima della data di scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata valida se perviene alla CAP, rispettivamente al contraente, al più tardi l'ultimo giorno dall'inizio del termine di rescissione di tre mesi.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può rescindere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Sono riservate le

convenzioni con possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno.

La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato e l'evento alla sua origine sono avvenuti durante il corso del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine di carenza. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

La CAP non accorda la protezione giuridica quanto un sinistro è annunciato dopo la fine del contratto.

Per evento all'origine del rischio assicurato si intende quanto segue:

- In caso di controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento di danni: il fatto su cui si fonda la richiesta medesima (malattia, infortunio, danno materiale).
- Quando l'assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa: quando avviene la violazione, concreta o presunta, delle prescrizioni legali che coinvolgono l'assicurato nel procedimento.
- In caso di controversie con le assicurazioni:
 - l'evento iniziale (infortunio, malattia, ecc.), per le conseguenti prestazioni
 - l'evento susseguente (ricaduta, alterazione importante dello stato di salute), per le conseguenti prestazioni (revisione, ecc.).
- Per tutti gli altri casi: quando avviene la violazione concreta o presunta delle prescrizioni legali, rispettivamente degli obblighi contrattuali.

D 6 VALIDITÀ TERRITORIALE

La protezione giuridica è accordata unicamente a condizione che il foro ordinario ed il diritto ordinario applicabili siano situati nel territorio indicato nelle disposizioni A3, B3 e C3.

D 7 COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

- In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve immediatamente avvisarla, indicando dettagliatamente le circostanze dell'evento.
Se quest'obbligo non è rispettato, la CAP può ridurre le proprie prestazioni all'importo cui si troverebbe ridotto qualora l'obbligo fosse stato adempiuto, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze che la violazione non è imputabile a sua colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute dalla CAP.
- La CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi.
- L'assicurato prende l'impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro.
Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato

provi ed emerga dalle circostanze, che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.

D 8 LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO

- Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti,
- se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto,
- in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz.

Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatori di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP.

D 9 PROCEDURA IN CASO DI DIVERGENZA D'OPINIONI E COME COMPORTARSI NELLE PRATICHE SENZA PROBABILITÀ DI SUCCESSO

- In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.
- In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP.
- L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.
- L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura.

D 10 RESCISSIONE IN CASO DI SINISTRO

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La CAP deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della CAP cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della CAP, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

D 11 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PREMI

Pagamento del premio

Il premio è fissato per anno d'assicurazione ed è pagabile

anticipatamente alla data di scadenza convenuta. Se un'eventuale differenza di premio è inferiore a CHF 10.-, le parti rinunciano al suo pagamento, o rimborso fino alla prossima fattura.

Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, la CAP diffida il contraente a pagare l'importo entro 14 giorni; qualora la diffida resti senza effetto, gli obblighi della CAP sono sospesi per i sinistri che sopravvengano tra la scadenza del termine di diffida ed il completo pagamento del premio e delle spese.

Adattamento della tariffa dei premi

Se modifica la tariffa dei premi nel corso della durata del contratto, la CAP può applicare la nuova tariffa a decorrere dalla prossima scadenza; dovrà in tal caso comunicare al contraente il nuovo premio, almeno 30 giorni prima della sua scadenza. Il contraente ha allora il diritto di rescindere il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso, quando avrà fine il contratto. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla CAP al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. In mancanza di disdetta, si considera che il contraente ha accettato la nuova tariffa.

D 12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO, CAMBIAMENTI DI DOMICILIO O D'INDIRIZZO

Aggravamento del rischio

Ogni modifica di un fatto dichiarato nella proposta che generi un aggravamento essenziale del rischio (p. es. cambiamento del proprietario, cambiamento di domicilio, modifica del numero delle unità locati/affittati, modifica essenziale della natura e del genere degli immobili, ecc.), deve immediatamente essere annunciata per scritto alla CAP, da parte del contraente.

Se il contraente omette di annunciare l'aggravamento, la CAP non è tenuta ad intervenire per i sinistri che ne conseguono. In caso di aggravamento del rischio, la CAP può rescindere il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza di una modifica, oppure accettare la modifica, se del caso mediante il pagamento di un sovrappremio.

Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane o esigere una riduzione del premio. Se la CAP respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della CAP. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui la CAP riceve la comunicazione

Cambiamenti di domicilio o d'indirizzo

I cambiamenti di domicilio e d'indirizzo devono essere immediatamente comunicati alla CAP.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio legale all'estero, deve immediatamente avvisare la CAP.

D 13 COMUNICAZIONI

All'indirizzo della CAP che figura nella polizza o sulla fattura, alla sua sede o sul sito internet www.cap.ch.

D 14 DIRITTO APPLICABILE

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni legislative cogenti nel Principato del Liechtenstein.

D 15 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giuridiche, il contraente ovvero l'avente diritto ha facoltà di intentare causa al suo domicilio o sede in Svizzera oppure alla sede della CAP. Qualora il contraente risieda oppure abbia gli interessi assicurati nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Vaduz.